

## Decreto

"Rinnovo del Riconoscimento della qualifica di Verificatore Indipendente di Sicurezza e di estensione al Settore Organismo di Attestazione SRM per veicoli diversi dai carri" della Società CERTIFER ITALIA S.r.l. con sede in via Giuseppe Impastato, 3 -

### II DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

**Visto** il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante attuazione delle direttive 2004 /49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento all'articolo 6 comma 2 lettera r) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario che sostituiscono le direttive 96/48/CE, 2001/16/CE e 2007/32/CE e s.m.i.;

**Visto** il decreto ministeriale 21/12/2012 di attuazione dell'art.3, comma 1 del decreto legislativo 24/03/2011 n°43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei Soggetti responsabili della Manutenzione dei carri ferroviari abilitati al trasporto merci;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008 n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e s.m.i.;

**Visto** il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 del Direttore dell'Agenzia, e in particolare l'allegato A concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

**Viste** le "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie(ANSF) dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza (VIS)" n°3/2012 rev. 01 del 9 luglio 2012;

**Viste** le "Linee Guida per l'attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci)" di ANSF Rev. 01 del 16/10/2015;

**Visto** il decreto del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 9/2011 del 21 ottobre 2011 con il quale la Società STEAMCERT S.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Impastato, 1 - 56122 PISA, è stata riconosciuta idonea, in conformità all'articolo 6 comma 2 lettera r) , a svolgere a svolgere l'attività di Verificatore indipendente di Sicurezza (VIS) come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 per i sottosistemi del sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità di seguito elencati:

- Materiale Rotabile;
- Manutenzione

**Visto** il decreto del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 5/2012 del 08 ottobre 2012 con il quale la Società STEAMCERT S.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Impastato, 1 - 56122 PISA, è stata riconosciuta idonea a svolgere l'attività di Verificatore indipendente di Sicurezza (VIS) come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera il del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 per i sottosistemi in aggiunta ai sottosistemi già riconosciuti con decreto 9/2011, del sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità indicati di seguito:

- Infrastrutture;

- Energia
- Controllo – Comando e Segnalamento a terra;
- Controllo – Comando e Segnalamento di bordo;
- Esercizio e gestione del traffico.

**Vista** la documentazione societaria n°12618 Rep 7969 attestante il cambio di denominazione della Società STEAMCERT S.r.l. in CERTIFER ITALIA S.r.l. a partire dal 29 settembre 2015 da cui risulta socio Unico della la società Certifer SA;

**Visto** il riconoscimento quale Organismo di certificazione dei Soggetti Responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci con numero identificativo (EIN FR /30/0215/001) conferito alla società CERTIFER SA dal Comité Francaise d'Accreditation (COFRAC) registro n°39787948700031;

**Vista** l'istanza acquisita con prot. ANSF n° 007214/2016 del 01/7/2016 presentata dalla Società CERTIFER ITALIA S.r.l., con la quale la predetta Società ha richiesto il rinnovo del riconoscimento a svolgere l'attività di "Verificatore Indipendente di Sicurezza" (VIS) così come definito all'articolo 3 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 agosto 2007. n. 162 nell'ambito dei seguenti sottosistemi costituenti il sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità:

- Infrastrutture;
- Energia;
- Controllo – Comando e Segnalamento a terra;
- Controllo – Comando e Segnalamento di bordo;
- Materiale Rotabile;
- Manutenzione;
- Esercizio e gestione del traffico;

e nei Settori così come indicati nell'allegato A alle linee Guida ANSF n°3/2012 Rev. 01 del 09/07/2012:

- Trasporto Combinato.

**Vista** l'istanza inoltrata dalla società CERTIFER ITALIA S.r.l. in data 01/07/2016 con nota prot. ANSF n° 007215/2016, per l'estensione del riconoscimento di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) al Settore "Attestazione ECM veicoli diversi da carri" ai sensi delle Linee Guida ANSF 03/2012 e delle Linee Guida ANSF per l'Attestazione dei Soggetti Responsabili della manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci)" Rev. 01 del 16/10 /2015;

**Vista** la documentazione che attesta l'avvenuto pagamento delle relative tariffe previste per il rinnovo del riconoscimento;

**Considerato che** nella predetta istanza CERTIFER ITALIA S.r.l. ha altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi previsti nelle citate Linee Guida;

**Ravvisata** la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta dalla suddetta Società nonché la conformità della documentazione stessa ai requisiti fissati dalle Linee Guida;

**Tenuto conto** che nel corso della visita ispettiva effettuata da questa Agenzia congiuntamente con l'Ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA presso la sede della Società richiedente nei giorni 7 e 8 luglio 2016 è stato accertato il mantenimento dei requisiti per la qualifica di CERTIFER ITALIA S.r.l. come Valutatore Indipendente di Sicurezza;

**Tenuto conto** che la Società CERTIFER ITALIA S.r.l. ha conseguito l'accREDITAMENTO alla norma

- Accredитamento ISO/IEC 17020:2012 "Ispezione di tipo A nei Sottosistemi ferroviari e relativi componenti" Certificato ACCREDIA n° 076E Rev.06;

**Vista** la "Relazione Conclusiva del Gruppo di Verifica" nella quale sono contenute le risultanze dell'istruttoria e dell'attività ispettiva svolta;

## **Decreta**

### **Art. 1**

- 1 La Società CERTIFER ITALIA S.r.l. con sede legale in Pisa, via Giuseppe Impastato 3, è riconosciuta idonea, in conformità all'articolo 6 comma 2 lettera r) del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, a svolgere l'attività di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera i) del medesimo decreto per i sottosistemi del sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità di seguito elencati:

- Infrastrutture;
- Energia
- Controllo – Comando e Segnalamento a terra;
- Controllo – Comando e Segnalamento di bordo;
- Materiale Rotabile;
- Manutenzione;
- Esercizio e gestione del traffico;

e per il Settore di cui all'allegato A delle linee Guida ANSF n°3/2012:

- Trasporto Combinato;

e per il Settore di cui alle Linee Guida ANSF Rev. 01 del 16/10/2015:

- Attestazione ECM veicoli diversi da carri.

- 2 Per quanto concerne il sottosistema infrastrutture la qualifica si intende rilasciata nei limiti previsti dalle competenze attribuite al "Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale" dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008 n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".
- 3 La visita in accompagnamento prevista al punto 6.2.13 delle "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie(Agenzia) dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza (VIS)" sarà svolta nel corso della prima attività di valutazione che svolgerà CERTIFER ITALIA S.r.l., e comunque non oltre un anno dalla data del presente decreto di riconoscimento; a tal fine la Società medesima dovrà attivarsi presso questa Agenzia per dare seguito al provvedimento.

### **Art. 2**

- 1 I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie del 9 agosto 2012 n. 4.
- 2 La Società riconosciuta svolgerà i predetti compiti nel pieno rispetto e mantenimento della struttura nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni - come individuato nella documentazione presentata ed integrata su richiesta di questa Agenzia.

- 3 Tutte le variazioni che la Società riconosciuta dovesse apportare agli elementi che sono stati analizzati nel corso dell'istruttoria dovranno essere comunicate tempestivamente a questa Agenzia.
- 4 L'Agenzia vigila sull'attività della Società riconosciuta ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta di soggetti preposti all'utilizzo dei sottosistemi, anche mediante verifica a campione dei rapporti di valutazione rilasciati. A tal fine la Società trasmette ogni anno all'Agenzia l'elenco dei rapporti di valutazione emessi nell'ambito dei sottosistemi di qualifica.
- 5 L'Agenzia dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso la Società riconosciuta, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

#### Art. 3

- 1 La Società riconosciuta in relazione all'esito delle visite ispettive di vigilanza di cui all'articolo 2 è soggetta, nei casi previsti, alle sanzioni di riduzione temporanea e/o sospensione della qualifica previste al capitolo 6.8 delle "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza (VIS)".
- 2 Il provvedimento di riduzione e/o sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle cause alla base dell'adozione dei medesimi.
- 3 Il riconoscimento è revocato nel caso in cui la Società riconosciuta non ottempera a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

#### Art. 4

1. Il presente decreto ha durata quinquennale a partire dal giorno successivo alla scadenza del precedente provvedimento ANSF 9/2011 del 21 ottobre 2011.

Il Direttore  
Ing. Amedeo Gargiulo

